

REGISTRAZIONE DI UN MUTUO DI DERRATE CONCESSO DA UN CENTURIONE NEL *CASTRVM* DI VINDOLANDA IN BRITANNIA: ANALISI GIURIDICA DI UNA TRANSAZIONE ECONOMICA

ILARIA MARRA

ABSTRACT: Le tabelle lignee iscritte a inchiostro del forte romano di Vindolanda *Tab. Vindol.* 193, 581 e 586, benché il testo sia stato pubblicato magistralmente, non sono state riconosciute fino ad oggi nella loro natura giuridica e nel loro significato amministrativo. Si dimostra che la prima è un *codex rationum* del mutuatario per noi anonimo, che ha preso in prestito senza interessi dal proprio centurione *Felicio*, a cadenza mensile, modeste razioni alimentari, di cui è indicato il valore probabilmente per una *solutio* con facoltà alternativa. Le seconde due sono invece i primi esemplari scoperti dei *codices accepti et expensi*, finora noti solo da descrizioni di fonti giuridiche e letterarie e dalle trascrizioni in *chirographa* o in *testationes* su tavolette cerate.

RESUMEN: Las tablas de madera inscritas en tinta de la fortaleza romana de Vindolanda *Tab. Vindol.* 193, 581 y 586, si bien el texto ha sido magistralmente publicado, no han sido reconocidos hasta el momento en su naturaleza jurídica y en su trascendencia administrativa. Se muestra que el primero es un *codex rationum* del prestatario anónimo para nosotros, que tomó prestadas modestas raciones de comida de su propio centurión *Felicio* sin intereses, cuyo valor se indica probablemente para una *solutio* con facultad alternativa. Los dos segundos son, en cambio, los primeros ejemplares descubiertos de los *codices accepti et expensi*, hasta ahora conocidos solo a partir de descripciones de fuentes legales y literarias y de transcripciones en *chirographa* o *testationes* en tabletas de cera.

PAROLE CHIAVE: *castra*; centurione; *codex rationum*; *codex accepti et expensi*; mutuo di alimenti; *Tabulae Vindolanenses*; *solutio* con facoltà alternativa.

PALABRAS CLAVE: *castra*; centurión; *codex rationum*; *codex accepti et expensi*; préstamo de comida; *Tabulae Vindolanenses*; *solutio* con facultad alternativa.

SOMMARIO: 1. La scoperta delle tabelle nel *castrum* di Vindolanda (*Tab. Vindol.* 193, 581, 586). – 2. Nuova trascrizione e traduzione del testo di *Tab. Vindol.* 193. Modalità di registrazione di somme incassate, dovute ed estinte: confronto con *Tab. Vindol.* 581 e 586. – 3. Riconoscimento di un *codex accepti et expensi* in *Tab. Vindol.* 581 e 586 e identificazione di un *codex rationum* in *Tab. Vindol.* 193: le consuetudini giuridiche di Vindolanda. – 4. La restituzione di un mutuo di cose fungibili e la *solutio* con facoltà alternativa in *Tab. Vindol.* 193.

1. *La scoperta delle tabelle nel castrum di Vindolanda (Tab. Vindol. 193, 581, 586)*

Le *tabulae* lignee scoperte, a partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo, a Vindolanda¹, forte di confine della Britannia romana, costituiscono una miscelanea di lettere, documenti privati, amministrativi e rapporti militari risalenti a tutte le diverse fasi di occupazione (75-130 d.C. circa)²: la gran parte dei ritrovamenti, datati prevalentemente fra il II e il III periodo, è avvenuta, in ambiente umido e anaerobico favorevole alla conservazione dei materiali organici, nelle zone adiacenti al *praetorium*, in livelli di pavimentazione realizzati nei diversi stadi costruttivi³. Inoltre, qualche segno di combustione sulle tavolette ha spinto a credere che siano state repentinamente date alle fiamme, assieme ad altri utensili, a causa del rapido o improvviso abbandono dell'accampamento⁴.

Fra queste eterogenee testimonianze scritte, una tavoletta presenta peculiare interesse giuridico: catalogata fra gli *accounts and lists* è infatti *Tab. Vindol.*

¹ In generale sui documenti da Vindolanda cfr.: A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Latin writing tablets (Tabulae Vindolandenses I)*, London, 1983, (tabb. 1-117); A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets (Tabulae Vindolandenses II)*, London, 1994 (tabb. 118-573); K.-U. HEINZ, *Le tavolette di Vindolanda. La lettera di Octavius*, München, 1997, 4 s.; A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets (Tabulae Vindolandenses III)*, London, 2003 (tabb. 574-853); A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS – R.S.O. TOMLIN, *The Vindolanda writing-tablets (Tabulae Vindolandenses IV.1)*, in *Britannia*, 41, 2010, 187-224 (tabb. 854-869); ID., *The Vindolanda writing-tablets (Tabulae Vindolandenses IV.2)*, in *Britannia*, 42, 2011, 113-144 (tabb. 870-889); ID., *The Vindolanda Writing-Tablets (Tabulae Vindolandenses IV.3): New Letters of Iulius Verecundus*, in *Britannia*, 50, 2019, 225 ss. (tabb. 890-893); I. ANDORLI, *Lavori per un valetudinarium a Vindolanda. Nota a T. Vindol. II 155,6*, in *ZPE*, 184, 2013, 271; K.G. EVERS, *The Vindolanda tablets and the ancient economy*, in *British Archeological Reports (BAR) 544*, Oxford, 2011; M. LOMBARDI, *Vindolanda: dalle tavolette alla ricostruzione storico-archeologica. Incontri di Archeologia - Studenti Sapienza - I Traces in Time n. 9-2019*, 95-141; G. DI DONATO, *Vindolanda. A Roman Military Settlement as a Legal Model of Integration*, Madrid, 2023.

² Cfr. G. DI DONATO, *Vindolanda*, cit., 55: «though it is not known with precision when Vindolanda was founded, it is commonly held that its establishment took place between the years 70 and 85 AD, when one or more timber forts were erected there to host an auxiliary infantry unit, the *Cohors I Tungrorum* (First Cohort of Tungrians)». Se M. LOMBARDI, *Vindolanda*, cit., 45, riconosce dieci fasi di occupazione, A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 7 ne individuano cinque: la I dall'85 al 92 d.C. – *Coh. I Tungrorum* –; la II dal 92 al 97 d.C. – *Coh. IX Batauorum* – fase nella quale ebbero luogo la ricostruzione e l'ingrandimento del forte fino a due ettari; la III dal 97 al 102/3 d.C. – *Coh. VIII Batauorum* – fase anche questa caratterizzata da un ulteriore allargamento del forte; la IV dal 104 d.C. fino al 120 d.C. – *Coh. I Tungrorum* – e la V fra il 120 e il 130 d.C. – *Coh. I Tungrorum*. Cfr. pure A.R. BIRLEY, 'Some Writing - Tablets excavated at Vindolanda in 2001, 2002 and 2003', in *ZPE*, 170, 2009, 267.

³ A.R. BIRLEY, *Vindolanda: A Roman Frontier on Hadrian's Wall*, Stroud, 2009, 43 ss.; più diffusamente R. COLLINS – R. SANDS, *Touch wood: luck, protection, power or pleasure? A wooden phallus from Vindolanda Roman fort*, in *Antiquity*, 97, 2023, 392, 423.

⁴ M. LOMBARDI, *Vindolanda*, cit., 95.

193⁵, databile alla III fase di occupazione, con un'escursione cronologica dal 97 al 105 d.C.⁶.

Essa contiene l'elenco di tre generi alimentari dati a mutuo, dei quali il redattore del documento ha preso nota, indicandone il quantitativo e specificandone, per una qualche ragione, perfino il valore o costo in frazioni di *denarii*. Fra i documenti pervenuti diversi riguardano il personale, le merci che i legionari acquistavano da commercianti non arruolati nell'esercito, e in particolare i conti dell'amministrazione del *praetorium*: tuttavia, la mancanza di un *tabularium* nell'accampamento ha fatto supporre trattarsi di rendiconti conservati negli uffici, riferiti per lo più a piccole quantità di beni, e solo talvolta a richieste di approvvigionamento per l'intera guarnigione⁷.

Questo genere di documenti nei *castra* di Vindolanda era preferibilmente scritto *atramento* su 'foglietti' di legno, anziché *graphio* sulle tabelle cerate, più abituali per la confezione o per l'attestazione di negozi giuridici ma più costose – essendo d'importazione i riquadri lignei e gli stili⁸ e comunque, in quanto più elaborate, di maggior costo anche se realizzate *in loco* – mentre il legname indigeno si vendeva comunque a basso prezzo⁹ e, privo di grosso spessore e d'incavo rettangolare per la cera, era di semplicissima esecuzione¹⁰.

Inoltre, rispetto al formato 'a libro' di uso soprattutto epistolare¹¹, quello delle liste di beni è 'a fisarmonica', cioè con molte più pagine legate fra loro da lacci di cuoio o spaghi vegetali¹² (fig. 1).

⁵ P. DU PLESSIS, 'Provincial law' in *Britannia in the Roman Provinces. Oxford Studies in Roman Society and Law*, Oxford, 2020, 18 ss. L'A. identifica il documento come: «... a receipt [or perhaps just a record] of a *mutuum* of consumables in the Vindolanda Tablets».

⁶ K.G. EVERS, *The Vindolanda tablets and the ancient economy*, cit., 3, scrive: «If we further analyse the transactions of Period III and group them according to their archeological 'find spot', we see that a clear majority originates from 'SG (bonfire site)', that is to say, the 'South Gate bonfire site' which lay immediately outside the Period III praetorium and was where the archives of Cerialis were burnt prior to his cohort's departure from Vindolanda in AD 105»; inoltre, sulla III fase di occupazione, G. DI DONATO, *Vindolanda*, cit., 56 s.: «... various kinds of finds date back to this period and consist not only of writing tablets, but also, for instance, of military equipment and female and children's shoes, which probably belonged to the household of Flavius Cerialis, praefect of the *Cohors VIII Batavorum*».

⁷ M. LOMBARDI, *Vindolanda*, cit., 122.

⁸ M. LOMBARDI, *Vindolanda*, cit., 97.

⁹ K.-U. HEINZ, *Le tavolette di Vindolanda*, cit., 4, trattasi di tavolette d'abete bianco, betulla e ontano.

¹⁰ A. MARCONE, *Forme di scrittura quotidiana a Roma e nel mondo romano tra la fine dell'età repubblicana e la prima età imperiale*, in M. CHIABÀ (éd.), *Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di G. Bandelli*, Trieste, 2014, 297 s., rileva come il numero delle tavolette di Vindolanda attesti il frequente ricorso alla scrittura e un certo grado di alfabetizzazione dei soldati.

¹¹ Per l'esame di due *epistulae Vindolandenses* cfr. A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS – J.N. ADAMS, *Two letters from Vindolanda*, in *Britannia*, 21, 1990, 33-52.

¹² A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *Vindolanda: the writing-tablets*, cit., 35 ss.; ID., *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 46: «The accounts which were found in the 1970s led us to expect




Fig. 1. Esempificazione ricostruttiva (autrice) di una lista scritta ad inchiostro (atramento) su tabelle lignee alternativamente piegate in due e congiunte a coppie con stringhe o lacci introdotti in due appositi fori.

Nella specie, *Tab. Vindol.* 193¹³ (9,1×3,5 cm), sola superstite di un ditico o forse di una 'fisarmonica', è conforme all'uso della scrittura a inchiostro direttamente su legno, e al proposito gli editori Bowman e Thomas hanno scritto che «the first line, which may refer to the remainder of the account indicates a loan»¹⁴, per via dell'inequivocabile richiamo al *mutuum*, annotato nel documento contabile e da loro riferito all'amministrazione del *praetorium*¹⁵.

La peculiarità della tavoletta, che ha subito catturato la mia attenzione, non consiste solo nella registrazione di un prestito, che va anzitutto chiarito se sia stato elargito 'al' o invece 'dal' centurione *Felicio*¹⁶, bensì nel fatto che il redattore della lista – mutuante o mutuatario che sia ma direi certamente persona diversa da *Felicio*, il cui nome appare all'*incipit* in dativo – accanto alla quantità di *res* offerte ne specifichi pure il valore o costo che dir si voglia: tale dato è assolutamente inusuale nei documenti negoziali della prassi sia campana sia britannica attestanti veri e propri prestiti, e dunque dobbiamo cercare di comprendere se nella lista in esame se ne possa trovare una logica spiegazione.

Particolarmente utile, per una corretta intellesione giuridica del testo, sarà esaminare qualche aspetto lessicale e grammaticale della tavoletta, mediante il quale si potranno chiarire alcuni dettagli rimasti incerti nelle precedenti edizioni.

that texts of this form were likely to be written in narrow columns *transversa charta* and there are indeed several more examples (e.g. 181, 185, 194, 196). Although there is no clear example of another concertina-form notebook like 190, 180 may be a triptych which has been folded concertina fashion; this contains an account written *transversa charta* on one side and a letter or petition written along the grain on the backs of two of the three sections».

¹³ Per l'esegesi di *Tab. Vindol.* 193 cfr. A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 161; P. DU PLESSIS, 'Provincial law' in *Britannia*, cit., 18 ss.

¹⁴ A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 161.

¹⁵ P. DU PLESSIS, 'Provincial law' in *Britannia*, cit., 20, ritiene che il ritrovamento del documento nel *praetorium* non significa che esso vada riferito necessariamente a operazioni relative all'amministrazione del forte.

¹⁶ G. DI DONATO, *Vindolanda*, cit., 46 nt. 169, annovera la *tabula* fra quelle attestanti la presenza di centurioni.

2. Nuova trascrizione e traduzione del testo di Tab. Vindol. 193. Modalità di registrazione di somme incassate, dovute ed estinte: confronto con Tab. Vindol. 581 e 586.

Nella *tabula* mutila, che costituiva «the leaf or half-diptych»¹⁷ – ma che fosse un polittico non è invero escluso oltre ogni dubbio dalla mancanza di fori superiori per i lacci – le linee 3-5 iniziano più a sinistra rispetto alle 1-2-6, di difficile interpretazione a causa dell'abrasione dell'inchiostro, malgrado vi si riconosca un mutuo di derrate, consistenti in *condimenta* (spezie), *halica* (sorta di semolino) e *oua* (uova), elencate di seguito e al di sotto della data scritta a centro rigo XII K(*alendas*) Iunias (21 maggio), a sua volta sottostante all'intestazione centrale Felicioni (centurioni) mutuo. A sinistra si legge – ripetuta dalla linea 3 alla 5 accanto a ciascun alimento – l'abbreviazione *rec.*, a detta del Bowman e del Thomas aggiunta in un momento successivo forse da una seconda mano (*m*²) e che, in tal caso, sempre a detta loro indicherebbe la compilazione del documento ad avvenuta restituzione delle cibarie mutate.

Alla linea 6, invece, l'ultima superstite, si legge a centro rigo XII K(*alendas*) Iulias (20 giugno), perché il redattore della lista, com'è logico credere, sotto quella data aveva riportato ulteriori transazioni commerciali svoltesi quel giorno (esattamente un mese dopo le precedenti), perdute perché scritte nella parte mancante del reperto.

Riproduco dunque anzitutto Tab. Vindol. 193¹⁸ nel testo dato e tradotto in inglese dai benemeriti editori Bowman e Thomas, facendo seguire la mia trascrizione latina e traduzione italiana.

Tab. Vindol. 193.

...

Felicioni (centurioni) mutuo [--]

XII K(*alendas*) Iunias

*m*²? *rec.* *m*¹ condimentorum (sextarii) s(emissem) (denarii) s(emissem)

*m*²? *rec.* *m*¹ halicae (sextarii) s(emissem) (denarii) (quadrantem).

5 *m*²? *rec.* *m*¹ oua n(umero) IIX (denarii) (quadrantem)

XII K(*alendas*) Iulias

...

Traduzione di Bowman e Thomas:

¹⁷ A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 161.

¹⁸ Inv. nr. 85.110. Plate XIV.

...

to *Felicio* the centurion as a loan

... 21 May (?)

*m*²? received, *m*¹ of spices, *sextarius* ½, *denarius* ½.*m*²? received, *m*¹ of gruel, *sextarius* ½, *denarius* ¼ +*m*²? received, *m*¹ eggs, 8, *denarius* ¼

20 June (?) ...

Per gli autori potrebbero esserci linee perdute sopra la prima superstite, ma i segni sulle fotografie rendono impossibile giudicarlo. A linea 1, malgrado la prima lettera non sia molto visibile, gli editori giustamente riconoscono sulla destra il sostantivo *mutuo*, espresso o all'ablativo, oppure, come sembra più probabile, al dativo¹⁹, per indicare che quei quantitativi di derrate furono concessi appunto 'a mutuo', nell'esegesi di Bowman e Thomas dal mutuante che però non identificano nel centurione *Felicio*, nome che appare più volte nei documenti con quel grado militare e che consente pertanto di ipotizzare fosse sempre la medesima persona²⁰.

Se a linea 2 pare leggersi solamente una data, posta al centro del documento, perché a principio non si scorge traccia d'inchiostro, l'interpretazione della prima parola a linea 3 ha creato qualche dubbio esegetico.

Infatti, proprio in quella riga della *tabula* si legge *rec.*, che lo scrivente ripete pure alle linee 4 e 5: l'abbreviazione, per la tipologia del documento, è considerata un po' insolita da Bowman e Thomas, per i quali sarebbe più logico e usuale trovare il verbo *accipere*, talvolta compendiato *acc.*

Essa tuttavia può assumere valore molto diverso a seconda che la si sciolga in *rec(epi)* e *rec(ept-)* oppure in *rec(iperavi / at)*: nel primo caso si potrebbe supporre che l'uso del verbo indichi «perhaps some sense of reciprocity or return»²¹; mentre, nel secondo caso, una sorta di recupero delle *res* date a credito.

Prima di procedere alla rilettura delle linee con le modeste derrate date a mutuo, va verificato se tale esegesi non abbia alternative e soprattutto se queste non siano, nel caso, più convincenti.

A me sembra che il dativo *Felicioni* debba intendersi non come un *dativus commodi* ma come un dativo d'agente classicamente retto da un participio passato²², mentre la sigla *rec.*, ripetuta da linea 3 a 5 a sinistra di *condimenta*, *halica* e

¹⁹ A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 161. Pure in *Tab. Vindol.* 190 linea 29 si legge *mut[uo]*.

²⁰ Il nome *Felicio centurio* si ritrova pure in *Tab. Vindol.* 138 linea 2, 166 linea 1; 168 linea 1; 182 linea 6; 242.2 linea 2 (?), 578 linea 2: cfr. A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 32 s. e P. DU PLESSIS, 'Provincial law' in *Britannia*, cit., 21.

²¹ A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 162.

²² C. PIAZZINO, *Domina Gentium*, Torino, 1967, 194 s.; A. TRAINA – T. BERTOTTI, *Sintassi normativa della lingua latina*, Bologna, 1985, 105 s.; V. TANTUCCI, *Urbis et Orbis. Morfologia e sintassi*, Bologna, 1991, 250 s.

oua, vada sciolta come participio perfetto di *recipio*, concordato con la quantità di merci mutate e, nel caso delle uova, con il loro numero, sicché le linee 1-3 sarebbero così completate (ritengo che la linea 1 finisca con *mutuo* e che la lacuna fosse anepigrafe perché l'*inscriptio*, o se si preferisce il *praescriptum*, ha senso compiuto):

Tab. Vindol. 193:

----?

Felīcīōnī (çeñtūrīōnī) mutuo [--]

XII K(alendas) Iunias

rec(eptus) condimentorum (sextarii) s(emis), (denarii) s(emisse);

rec(eptus) halicae (sextarii) s(emis), (denarii) (quadrante);

5 rec(epta) oua numero IIX, (denarii) (quadrante).

XII K(alendas) Iulias

La mia lettura dà un senso ben diverso da quello proposto dall'*uterque editor*:

Da Felicione il centurione, a mutuo:

21 maggio

ric(evuto) mezzo sestario di «spezie da» condimenti per «il valore di» mezzo denario;

ric(evuto) mezzo sestario di semolino per un quarto di denario;

ric(evute) uova in numero di otto per un quarto di denario.

20 giugno

sequiva un elenco di altri generi mutati





Fig. 2. Tab. Vindol. 193.

Si è detto che gli editori credono che *rec·* possa sciogliersi in *recepti* o addirittura in *reciperauilat*, con ciò intendendo un'allusione, nel primo caso, alla restituzione degli alimenti avuti in prestito, o nel secondo – *reciperat* – al recupero o al riacquisto da parte del mutuante del quantitativo indicato, recupero che sarebbe stato 'certificato' in un secondo momento, forse da un'altra mano, con l'aggiunta della sigla *rec·*

Mi sembra sensato, invece, proporre lo scioglimento di *rec·* in *receptus / -a / -um*, non solo per logica, ma anche – né secondariamente – per analogia: infatti, proprio in liste di contenuto pressoché analogo come *Tab. Vindol. 586*, anche se, nella parte superstite, senza indicazione di mutuo, campeggia estesamente *recepta* (fig. 4)²³ per indicare la ricezione di varie merci da parte di diversi individui:



Figg. 3-4. *Tab. Vindol. 586 1&2*. Notare, nella tavoletta superiore, le cancellazioni delle linee indicanti l'avenuto adempimento e, nella tavoletta inferiore, il *titulus* centrale *recepta*, il quale fa credere che questo sia il frammento di un *codex accepti et expensi*, come *Tab. Vindol. 581* (vedi sotto, fig. 9): sono questi i primi esempi sulle originali *tabulae lignee non cerate*, ad oggi non riconosciuti, di tali codices, finora noti solo da descrizioni delle fonti giuridiche e letterarie e da una sorta di *descripta et recognita* per tramite di *testationes* o di *chirographa* su tavolette cerate confezionate a Pozzuoli e ad Ercolano.

²³ Alla linea 2 della parte posteriore della *tabula*.

Tab. Vindol. 586 (figg. 3-4).

2 [[siliginis mo(dios) II] deb(et) rel. mo(dium) I

3 [[halicae mo(dium) I]

4 Attico corniclaro

5 halicae mo(dium) I

6 siliginis mo(dium) I

7 Vitali seplasiario

8 halicae mo(dios) V

9 [[siliginis mo(dium) I]

10 [D]eçimo cor(niclaro)

11 siliginis mo(dium) I

....

....

15? eodem die [[siliginis mo(dios) I]

accepj

inter lineas 15-16

recepta

16?

17? [[V]]III Idus Iun(ias) a Masclo dec(urione) siliginis mo(di)-

18? XIII K(alendas) Iulias a Vitale siliginis m[o](di-)

19? JV[[]]· Non(as) · Septembres · accepj · a Masclo

20? siliginis m(odi-) / I [

....

Anche nell'evidente incompletezza di *Tab. Vindol. 586 1&2*, la prima tavoletta sembra registrare operazioni di varia natura, come assegnazioni di derrate, se si tiene conto che si tratta di porzioni ridotte di cereali trascritte accanto al nome individuale del destinatario, ma – a parere degli editori – perfino di mutui²⁴, pur mancando qualsiasi riferimento testuale a quest'ultima fattispecie nella parte superstite del testo.

La seconda tavoletta – esibente, come una sorta di *praescriptum* o *titulus in media tabula*, il participio passato neutro plurale *recepta* – è stata interpretata come una sezione dedicata a quantitativi di derrate ricevuti in restituzione dal redattore del documento che li avrebbe prima prestati.

Eppure, il fatto che proprio le c.d. 'restituzioni' siano consistite in beni in natura, pur non potendo costituire certezza, date le condizioni frammentarie del testo, può essere un forte indizio del fatto che il redattore della lista stia registrando non restituzioni, ma operazioni e *res* connesse a transazioni di beni fungibi-

²⁴ Difatti, stando alla lettura di A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, <https://romaninscriptionsofbritain.org/inscriptions/TabVindol586>, la prima parte del documento «records dispensations, either sales or loans, to various named individuals». Anche K.G. EVERS, *The Vindolanda tablets and the ancient economy*, cit., 40, nt. 54 annovera il documento fra quelli attestanti «reciprocal loans».

li: difatti, se da linea 1 a 10 sono riportati i quantitativi elargiti dallo scrivente a diversi beneficiari – *exempli causa*: *Attico corniclaro halicae mo(dium) I* – nella ‘sezione’ intitolata *recepta* si dà atto di avere ricevuto, da parte di diversi individui, moggi di cereali, non si sa se a titolo di prestito o per altra causa.

Sciogliendo comunque in *Tab. Vindol.* 193 – per innegabile analogia con *Tab. Vindol.* 586 – *rec.* quale participio passato, come qui propongo, il significato del testo appare molto diverso ed assume ben altro valore giuridico.

Bowman e Thomas avevano sostenuto che *rec.* potesse essere stato ‘appuntato’ ben tre volte da una seconda mano, che avrebbe così provveduto alla registrazione della restituzione, nella loro esegesi da parte del centurione-mutuatario *Felicio*, delle derrate: ciò sarebbe confermato se quella sigla si sciogliesse *reciperavi* o *reciperat* mentre, considerandola una mera abbreviazione del participio perfetto *receptus* in correlazione al dativo d’agente, è chiaro che il mutuo fu erogato dal centurione, dunque mutuante, e concesso a chi scrisse la tavola, il mutuatario, che lo ricevette (probabilmente dal suo superiore nella stessa centuria) e lo annotò.

Inoltre, ad escludere che *rec.* indichi il recupero delle merci date a mutuo, come pure gli editori hanno supposto a scopo euristico, è un particolare aspetto paleografico, o diplomatico, che si coglie sempre in *Tab. Vindol.* 586, dove, come avviene in una molteplicità di altri casi, alcune voci della *tabula* sono cancellate con linee oblique al rigo, evidentemente perché il quantitativo consegnato al beneficiario era stato restituito: *exempli causa*, a linea 9 di *Tab. Vindol.* 586 l’espressione cancellata è *[[siliginis mo(dium) I]]*; la *siligo*²⁵ fu data a *Vitalis* assieme all’*halica*, ma quest’ultima, a voler ritenere il documento riferito a un mutuo, non fu restituita, perché, al contrario della prima, non ‘sbarrata’ nella lista (fig. 3). Va osservato, come fatto di valore giuridico anche nei casi in esame, che tale semplice *cancellatio* della prassi, di uso quasi banale, non sfuggì alla giurisprudenza, che ne sancì il riconoscimento e la validità²⁶.

Difatti a me sembra che, laddove la restituzione dei beni fosse avvenuta *in toto*, si cancellasse la quantità di merce consegnata con linee oblique oppure orizzontali²⁷: lo constatiamo anche in una tavoletta londinese, *WT 70* (*Writing*

²⁵ È una varietà di sementi come il *triticum*. Cfr. M.V. BRAMANTE, *A proposito di D. 12,1,3 (Pomp. 27 ad Sab.): il mutuo di res fungibilis, il vinum e la bonitas*, in *RIDA*, 63, 2016, 133, nt. 53.

²⁶ F. COSTABILE, *Prestiti a interesse e ‘mutuo fittizio con vendita fiduciaria’ nell’Egitto romano: nuove esegesi dei chirografi di Antonius Heronianus (PMich. VII 438 e PFouad I 45). Chirographum e stipulatio nella prassi documentale e nella giurisprudenza*, in *MEP*, 23, 2020, 219 a proposito del *chirographum cancellatum* in D. 2,14,47,1 e D. 22,3,24.

²⁷ Anche in *Tab. Vindol.* 182 (documento su due colonne, in cui si registra la ricezione di diverse somme in contanti per merci specifiche) alcuni rigi sono cancellati con linee orizzontali per indicare l’estinzione del debito. Si vedano: A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda writing tablets II*, cit., 131, e A. BIRLEY, *Garrison life at Vindolanda: a band of brothers*, Cheltenham, 2002, 102. Anche diverse *tabulae* cerate dell’archivio puteolano dei *Sulpicii* dimostrano come alcuni do-

Tablet), un *account* con nomi di schiavi, numeri e somme in *denarii*, nel quale, malgrado le diverse lacune, una sbarra diagonale, che attraversa parte della linea 3, e altre due sbarre che attraversano la linea 4, suggeriscono che il documento sia stato ‘spuntato’ al momento del pagamento²⁸ (fig. 5).



Fig. 5. WT 70 da Londinium. Le linee di cancellazione sono evidenziate in rosso.

Nell'ipotesi, invece, di una restituzione parziale²⁹, era sufficiente darne atto indicando sia quanto incassato in quel giorno – $\llbracket V \rrbracket III$ Idus Iun(ias) a Masclo dec(urione) siliginis mo(di-) – sia, eventualmente, il restante da saldare, come si evince dall'espressione *deb(et) reliquum*³⁰ mo(dium) I, attestata sempre in *Tab.*

cumenti furono sbarrati con linee oblique perché ormai privi di valore giuridico e, per il caso del mutuo, con la scritta *SOL*: cfr. F. COSTABILE, *L'auctio della fiducia e del pignus*, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1992, 90; G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, Roma, 1999, 188; R. LAURENDI, *La fattispecie negoziale «pecunia debita ex pretio mercis uenditae et traditae»*, in *MEP*, 16-17, 2013-2014, 20; F. COSTABILE, *Prestiti a interesse*, cit., 218 ss., figg. 1-2-3; I. MARRA, *Nuove osservazioni sulle auctiones puteolane del pignus di purpurae Laconicae reliquae*, in *IAH*, 14, 2022, 167. Le linee orizzontali erano usate pure per ‘segnalare’ cancellature, come si evince da R.S.O. TOMLIN, *Roman London's first voices. Writing tablets from the Bloomberg excavations, 2010-14*, London, 2016, 188, fig. 102, 178, fig. 98, e, per Vindolanda, da *Tab. Vindol.* 596, linea 11, dove il testo $\llbracket saga corticia n(umero) XV \rrbracket$ è attraversato da una sbarra orizzontale e riscritto ‘correttamente’ al rigo successivo: $[sa]ga corticia n(umero) XV \blacktriangleright m[-----]$. Cfr. <https://romaninscriptionsofbritain.org/inscriptions/TabVindol596>.

²⁸ R.S.O. TOMLIN, *Roman London's first voices*, cit., 218: «This is evidently an account, for which the tablet, since it is type 2, must have been reused; cf <WT39> (a letter, noting other instances). The best-preserved line is (4), but there are sufficient traces in (3) and (5) to suggest that they followed the same format: the names of a slave and his master, a numeral (but no hint of what is being enumerated), and a costing in denarii. The slaves, as in <WT50> (with note), were presumably acting as their masters' agents. A diagonal line has been drawn across part of (3), and twice across (4), suggesting that entries were checked off as they were paid».

²⁹ In *Tab. Vindol.* 182 si specifica alla linea 5: $\text{I}rcucisso \text{ ex pretio lardi } \text{I}^{\circ} (\text{denarios}) \text{ XIII s(emisem)}$ ⁶ tradotta da A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda writing tablets II*, cit., 132: «Ircucisso, as part of the price of bacon, denarii 13½».

³⁰ In *Tab. Vindol.* 181, «a diptych containing a cash account recording sums received and debts outstanding», a linea 11 si legge *reliqui debent* per indicare quanto devono i restanti debitori: cfr. A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 129 s.

Vindol. 586, e dalla sigla d^{31} – sciolta in *d(ebet)* in *Tab. Vindol.* 861 – posta accanto a nomi individuali e alla merce oggetto di transazione, merce probabilmente non interamente pagata³² (fig. 6).




Fig. 6. *Tab. Vindol.* 861. Si noti nella seconda colonna (a destra) la lettera *d*, segnalata in rosso, con valore di *debet*, seguita dal nome del debitore e dalle res dovute.

Proprio la *d* in quella tavoletta 861, indicando che i conti non erano ancora saldati, è stata paragonata da Bowman e da Thomas alle ‘annotazioni’ «comparable with the check marks», che si trovano in *Tab. Vindol.* 184, piccole linee orizzontali, poste a sinistra prima dei nomi e dei prodotti, chiuse da due tratti inclinati, l’uno opposto all’altro: *—/* (fig. 7). Tali tratti a me sembrano con ogni evidenza *paragraphoi*, abituali convenzioni papirologiche, ma attestate per traslazione talvolta anche in epigrafi, che solitamente ‘segnano’ l’inizio o la fine di una frase o di un elenco o di una contabilità³³, come si può constatare in *TPSulp.* 91,

³¹ Pure in *Tab. Vindol.* 807 e in *Tab. Vindol.* 808 si legge una *d* seguita da un punto, ma non è chiaro a cosa alluda l’abbreviazione: cfr. <https://romaninscriptionsofbritain.org/inscriptions/TabVindol808>.

³² Malgrado non sia possibile esprimersi in termini di certezza, la *tabula* è sembrata riferibile a transazioni fra soldati e un venditore privato: cfr. <https://romaninscriptionsofbritain.org/inscriptions/TabVindol86>.

³³ O. MONTEVECCHI, *La papirologia*, Torino, 1973, 62; E.G. TURNER, *Papiri greci*, Roma, 1984, 132; W.A. JOHNSON, *The Function of the Paragraphos in Greek Literary Prose Texts*, in *ZPE*, 100, 1994, 65-68; F. COSTABILE, *La triplice ‘defixio’ dal ‘Kerameikós’ di Atene. Processo e norma libraria attica nel V-IV sec. a.C.*, in *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo. Atene, la Magna Grecia, l’impero di Roma, I. Dalla Preistoria all’età Ellenistica*, Reggio Calabria, 2007, 173 (da cui le citazioni).

tab. II, p. 3, linea 3, appartenente all'archivio finanziario della famiglia dei *Sulpicii*, redatta nella forma oggettiva della *testatio* riprodotte l'avviso di vendita all'asta – probabilmente un *titulus pictus* – dove la *paragraphos* allude alla fine della dichiarazione testimoniale prima della trascrizione letterale del *libellus auctio-nis*, che il testimone leggeva su una tavola affissa alla parete (*parastatica*) del portico nel foro³⁴.




Fig. 7. Tab. Vindol. 184. Si notino nella prima colonna (a sinistra) le *paragraphoi* a inizio rigo.

Nella tavoletta in esame la funzione della *paragraphos* è probabilmente separatoria, cioè funzionale a dividere sezioni o elementi nella lista³⁵, ma non può in assoluto escludersi quella funzione di «eliminazione», che le si riconosce quando, nelle *defixiones* infere, è apposta accanto al nome del *defixus* da cancellare dal mondo³⁶.

Comunque, in *Tab. Vindol. 184* la *paragraphos*, se collocata a separare i conti (fig. 7), non può avere la stessa funzione della *d* (fig. 6) che sta per *d(ebet)*, chiaramente allusiva ad una posizione debitoria ancora aperta, e anzi, al contrario, potrebbe indicare l'avvenuto pagamento.

³⁴ S. ROMEO, *Fiducia auctionibus vendunda nelle tabelle pompeiane. Procedure e modalità di redazione delle testationes nelle auctiones puteolane* (51-61 d.C.), in *Polis. Studi interdisciplinari sul Mondo Antico*, 2, 2006, 238.

³⁵ W.A. JOHNSON, *The Function of the Paragraphos in Greek Literary Prose Texts*, cit., 65.

³⁶ F. COSTABILE, *La triplice 'defixio' dal 'Kerameikós' di Atene*, cit., 173.

Tornando a *Tab. Vindol.* 193, a linea 3, fra le derrate concesse a mutuo si ritrovano i *condimenta*³⁷, cioè spezie di cui si indica quantitativo (mezzo sestario)³⁸ e prezzo; del pari per l'*halica*, significativamente attestata in *Tab. Vindol.* 233 (deaspirato *alica*)³⁹, della quale si indica quantitativo elargito (mezzo sestario)⁴⁰ e prezzo⁴¹. E infine otto uova⁴² con il loro rispettivo costo di un quarto di denario: *oua*⁴³ *numero IIX (denarii) (quadrante)*.

Il Du Plessis, interrogandosi sulle modalità di razionamento del cibo usualmente elargito ai soldati romani, consistente per lo più in grano, carne secca e olio, ha creduto di trovare una logica spiegazione al prestito – anche da lui ascritto al centurione in quanto mutuuario anziché mutuante – non tanto nella crisi di liquidità o nella semplice mancanza di *pecunia*⁴⁴, ma nell'irregolarità del-

³⁷ Nell'*edictum de pretiis* di Diocleziano, invece, è indicato il costo di erbe miste per il condimento: cfr. I. FARGNOLI, *Cibo e diritto in età romana. Antologia di fonti*, Torino, 2015, 83.

³⁸ I. FARGNOLI, 'Quod ex terra... natum'. *L'eco del consumo di cereali in età classica nella voce legislativa*, in *Studi Urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche*, 87, 2020, [Il farro e i cereali. Storia, diritto e attualità. Convegno interdisciplinare, a cura di A.M. Giomaro, U. Agnati e M.L. Biccari], 235: «Il sestario corrispondeva invece a un volume d'acqua di 1 volta e 2/3 una libbra e cioè, nel totale circa mezzo litro». Un modio era equivalente a 16 *sextarii*. Cfr. D.J. BREEZE, *The Roman army*, London - New York, 2016, 81.

³⁹ Sul linguaggio nelle tavolette di Vindolanda e sulle varianti *halica* / *alica* cfr. J.N. ADAMS, *The language of the Vindolanda Writing Tablets*, cit., 90; C. BOST, *Alltäglicher Schriftverkehr am Nordbritannischen LIME. Nahrungsmittelkonsum in Vindolanda*, Hagen, 2009, 7.

⁴⁰ Per il valore dell'abbreviazione *s* rinvio a F. COSTABILE, *L'archetipo di formula processuale dell'Editto «Iudex esto. Si parret...»: l'invenzione di Mucio Scevola delle azioni con intentio certa. La scoperta degli affreschi della Villa del Giurista sull'Aniene a Roma*, in *MEP*, 21, 2018, 62, rileva che: «La sigla *S* è abbreviazione di *s(ingulus)*, sia abitualmente di *s(emis)*, cioè mezzo asse, quando riferita alla moneta, e invece di *s(extarius)*, circa ½ litro, quando riferita a liquidi». Nel caso di *Tab. Vindol.* 193 la *S* è un'abbreviazione di *S(emis)* perché riferita al costo – mezzo denario – di alcune derrate.

⁴¹ A proposito delle abbreviazioni con simboli, A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 55, rilevano che in *Tab. Vindol.* 193 linea 4: «the symbol in 193 lin. 4 following the reversed *c* with bar which we think represents a quarter – *denarius*, looks like a long *i*; the context is abraded and difficult and we do not know what it represents – perhaps a quarter -as»; R.S.O. TOMLIN, *Roman London's first voices*, cit., 158: «This seems to be the first instance of *quadrans* in this sense being spelt out, but many Vindolanda accounts specify (*denarii*) (*quadrantem*), abbreviating *quadrantem* like *denarii* to a symbol (see in particular *Tab Vindol* 2, n^o 185, 193, with 54 – 5; and cfr. <WT70> (3) and <WT72> (5). *Quadrans* is used absolutely to denote a very small coin, the quarter-as, but the monetary denomination is never made explicit as it is here».

⁴² A. BIRLEY, *Garrison life at Vindolanda: a band of brothers*, cit., 102, scrive che *Felicio* prese in prestito «spices, gruel and 160 eggs – perhaps two each for the 80 men under him?»: eppure si legge chiaramente che le uova sono otto; K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 162, ritengono che proprio l'esiguo costo induce a credere che siano state esattamente otto.

⁴³ In diversi documenti la *u* di *oua* nelle legature con alcune lettere, in particolare con *a* e con *s*, 'perde' la metà di destra, come si può constatare in *Tab. Vindol.* 193 e pure in *Tab. Vindol.* 274 per *tuam*: cfr. K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 52.

⁴⁴ Così P. DU PLESSIS, 'Provincial Law' in *Britannia*, cit., 22: «Centurions were not badly paid, in fact some sources suggest that they were considerably better off in terms of pay than the av-

la catena di approvvigionamento, che spinse il mutuatario a ricorrere a un commerciante per l'acquisto di viveri⁴⁵: in buona sostanza, secondo l'ipotesi euristica degli editori, il centurione *Felicio* si sarebbe rivolto a un privato per procurarsi le derrate, le quali gli furono date in prestito e non vendute, nemmeno a credito, per evitare che, in un ambiente così ristretto qual era quello di Vindolanda, i commercianti approfittassero di situazioni di difficoltà dei soldati, clienti abituali in diversi affari⁴⁶.

Gli editori considerano *Tab. Vindol.* 193 fra le operazioni economiche afferenti al *praetorium*, nel senso che rientrerebbe fra le richieste di fornitura di diversi generi alimentari⁴⁷, abbigliamento, calzature e, più in generale, beni di prima necessità; alcuni, risalenti a epoche diverse, si riferiscono a veri e propri acquisti da parte dei soldati⁴⁸, come si evince da qualche *tabula* che dimostra proprio l'attività di commercianti e rivenditori di beni nei pressi dell'accampamento: alcune tavolette, infatti, registrano somme ancora dovute per l'acquisto di beni da privati, la cui presenza è attestata nelle vicinanze del campo fortificato perfino dalla scoperta di calzature, come quelle di bambini, che non possono attribuirsi al personale militare⁴⁹.

Tuttavia diversi elementi sono di ostacolo nel riconoscere nel centurione *Felicio* il mutuatario: il redattore del documento, o chi per lui, non può avere scritto *rec.* per indicare l'avvenuta restituzione di un prestito ottenuto da *Felicio*, perché a Vindolanda stessa, come ovunque nell'impero romano, l'avvenuta *solutio debiti* era certificata con la cancellazione attraverso linee oppure con l'abbreviazione *sol.*, se non anche mediante *paragraphos*.

Si aggiunga che il redattore di una lista, come avveniva nei *codices* non a caso detti *accepti et expensi*, scriveva nella 'sua' ottica, non in quella della controparte: il

erage soldier, and yet one cannot rule out that the centurion perhaps just did not have "ready money" when he needed these commodities, either because he had spent it all, or perhaps had saved it all for future use upon discharge».

⁴⁵ *Ibidem*, 23: Du Plessis ritiene che il mutuo di *Felicio* debba essere inteso nel contesto della 'relational contract theory'.

⁴⁶ Così P. DU PLESSIS, 'Provincial Law' in *Britannia*, cit., 22 (vedi le due precedenti note 44 e 45).

⁴⁷ Per la connessione fra *Tab. Vindol.* 180 con il rifornimento di grano, venduto da privati, come dimostra qualche conto insolitamente ritrovato in caserma, cfr. R.O. FINK, *Roman military records on papyrus*, in *Philological Monographs of the American philological association*, Cleveland, 1971, 311.

⁴⁸ Si pensi sia a *Tab. Vindol.* 182, che risale al IV periodo di occupazione, attestante, stando a Bowman e Thomas: «a compilation by a civilian trader doing business with soldiers or a mixture of soldiers and civilians», sia a *Tab. Vindol.* 180, che testimonia la fornitura di grano al personale militare e a privati e che costituisce un vero e proprio documento 'ufficiale'. cfr. A.K. BOWMAN e J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 123 ss. e 131.

⁴⁹ C. VAN DRIEL-MURRAY, *The early wooden forts: preliminary reports on the leather, textiles, environmental evidence and dendrochronology*, in *Vindolanda Research Reports*, III, Hexham, 1993, 44-46.

codex accepti segna ciò che lo scrivente e redattore ‘riceve’ e di questo, a ben vedere, c’è esplicita attestazione a Vindolanda nell’espressione *eodem die accepj*, apposta alla lista di alimenti *Tab. Vindol.* 586.2 (fig. 4): dunque, in *Tab. Vindol.* 193, *rec.* indica che è colui che scrive la lista a ricevere i generi alimentari (dal centurione *Felicio*).

Resta da capire se il centurione *Felicio* diede in mutuo senza interessi all’autore della lista a titolo amicale, o se questo fosse un suo *officium* in un sistema di prestiti alimentari nei *castra* in momenti prevedibilmente ricorrenti, per esempio per ritardo nell’arrivo della paga, magari a favore degli appartenenti alla sua stessa centuria. Il fatto che in *Tab. Vindol.* 193, dopo i tre generi alimentari dati a mutuo dal centurione in data 21 maggio (*XII K. Iunias*), vi fosse la data di un mese dopo, il 20 giugno (*XII K. Iulias*), sotto l’intestazione del centurione posta all’inizio, può suggerire esattamente questa spiegazione, rafforzata dal fatto che *Felicio* appare anche in altra documentazione del medesimo forte e sempre qualificato con lo stesso grado o carica militare⁵⁰.

3. Riconoscimento di un *codex accepti et expensi* in *Tab. Vindol.* 581 e 586 e identificazione di un *codex rationum* in *Tab. Vindol.* 193: le consuetudini giuridiche di Vindolanda.

3.1. Dobbiamo anche chiederci se *Tab. Vindol.* 193 facesse parte di un *codex accepti et expensi*, in genere costituito da una sequenza di sottili tabelle lignee scritte a inchiostro prive di sigillazione e connesse tramite lacci di lino o pelle passanti per fori⁵¹: tali *codices*, considerati registri contabili (*rationes*), erano fra i pochi atti giuridici scritti ad avere valore costitutivo dell’obbligazione⁵², se redatti con precisione cronologica in rapporto alla *solutio*⁵³, malgrado fossero una unilaterale annotazione del creditore⁵⁴, il che si spiega – io credo – con la loro risalenza a

⁵⁰ Vedi sopra, nt. 20.

⁵¹ Plin., *Nat. Hist.* 2.22.

⁵² Senec., *Benef.* 1,1,2; Gell. 14.2,7.

⁵³ D. 2,13,1,2: ... *Rationes tamen cum die et consule edi debent, quoniam accepta et data non alias possunt apparere, nisi dies et consul fuerit editus.*

⁵⁴ Ancor valido E. PAGENSTECHE, *De litterarum obligatione et de rationibus tam domesticis quam argentariorum*, Heidelberg, 1851, 13-26; T. RICCARDI, *Il Codex accepti et expensi presso i Romani. Note storico-critiche di ragioneria*, Roma, 1913; V. ARANGIO-RUIZ, *Le tavolette cerate ercolanesi e il contratto letterale*, in *Studi Epigrafici*, cit., 355-326; ID., *Le tavolette cerate di Ercolano e i «nomina arcaria»*, *ibidem*, 673-684; M.G. BIANCHINI, *Cicerone e le singrafi*, in *BIDR*, 73, 1970, 237-261 e nn. 45-47; P. JOUANIQUE, *Le «codex accepti et expensi» chez Ciceron: étude d'histoire de la comptabilité*, in *RHDFE* 46, 1968, 5-31; R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht: Ein Beitrag zur Lehre von der Literalobligation*, Göttingen, 1980; P. GRÖSCHLER, *Die Tabellae-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden*, Berlin, 1997, 199-296; R. LAURENDI, *Mutuuum con pactum adiectum e nuovi formulari contrattuali in una tabella cerata londinese*, in *IAH* 9, 2017, 91-92; L. ZANDRINO, *Osservazioni sul codex accepti et expensi*, in *SDHI*, 83, 2017, 131-163; EAD., *Dal pater all'argentarius. Profili giuridici dell'attività contabile in*

un'epoca in cui la società romana aveva ancora una dimensione ristretta di conoscenza reciproca fondata su valori di onestà e affidabilità (*bona fides*), ma nell'età di Cicerone, proprio l'unilateralità del documento poneva problemi di prova processuale, che si risolvevano aggiungendovi *chirographa* o *testationes*⁵⁵.

Comunque, ancorché a Vindolanda tali *codices* non siano stati riconosciuti, pure a me sembra ve ne fossero, perché *Tab. Vindol.* 586 reca al centro, come vero e proprio *titulus*, la scritta *recepta* (fig. 4), giustamente ritenuta da Bowman e Thomas equivalente di *accepta*, sotto la quale sono elencate le voci dei relativi alimenti con le date in successione⁵⁶; inoltre nel polittico *Tab. Vindol.* 581 si legge, parimenti in posizione centrale all'inizio della tavoletta 581*d*, la parola *expensa* (fig. 9) subito prima degli alimenti per una cena. Mi sembra possa dunque capirsi che all'*incipit* della tavoletta rettangolare di un *codex*, in *media tabula* o comunque sempre a centro rigo, si trovasse l'indicazione *accepta* oppure *expensa* con il sottostante elenco di generi e la data, per non ripetere la quale si scriveva anche semplicemente *codem die*. Si riscriveva il *titulus* centrale o rubrica che dir si voglia – anche abbreviata *exp.* o *acp.* – se cambiava il mese o la settimana o forse anche il giorno.

Inoltre, i *codices accepti et expensi* erano il fondamento e presupposto dei *nomina arcaria*, di cui abbiamo *testationes* in tabelle cerate puteolane dei *Sulpicii* (TPSulp. 60-65 = TPN 49-54)⁵⁷ e in tavolette ercolanesi (*THP* 70+71 e *THP* 74)⁵⁸: tali 'estratti' (*excerpta* o meglio *descripta et recognita*⁵⁹) da un *codex*⁶⁰ iniziano con

diritto romano, Roma, 2018 (in part. *rationes argentarii* e *codex accepti et expensi*, 68-73 e cap. III sul contratto letterale nella contabilità romana).

⁵⁵ Cic., *pro Rosc. Com.* 1,2 (*domestica ratio*); 2,6,7; *Verr.* 2. 1,14,36; 2. 76,186; 3. 75,175; *Ascon.*, in *Verr.* 2. 1,23,60 (*tabulae* e *codices*); *Prop.* 4. 23,20 (*ephemerides*). Lo aveva compreso, malgrado la documentazione allora molto rarefatta, V. ARANGIO-RUIZ, *Le tavolette cerate*, cit., 683: «si poteva confortare l'annotazione del creditore con un documento di debito redatto di mano propria del debitore: ora possiamo aggiungere che un documento più vicino alla *testatio* poteva essere preparato, a cura dello stesso debitore, riproducendo l'essenziale delle *tabulae* creditorie e aggiungendovi le precisazioni opportune»; cfr. ora P. GRÖSCHLER, *Die Tabellae-Urkunden* cit., 341-352, con attenzione alla documentazione papiracea dell'Egitto romano; G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, cit., 151-152; C.A. CANNATA, *Qualche considerazione sui nomina transscripticia*, in *Studi per G. Nicosia*, II, Milano, 2007, 169-210 (= *Id.*, *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di L. VACCA, II, Torino, 2012, 613-640).

⁵⁶ <https://romaninscriptionssofbritain.org/inscriptions/TabVindol581>.

⁵⁷ G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, cit., 152-160.

⁵⁸ Cfr. EDR 103437, 104877. Cfr. G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses. Edizione e commento*, I, Roma, 2017, 231-266.

⁵⁹ Cfr. e.g.: *AE* 1926, 151, 5-9 (*dyptichum ceratum*): *descriptum et recognitum ex tabula professionum quibus liberi nati sunt*. Per questi 'estratti' da un documento originale (pubblico o privato) rinvio agli esempi cit. da F. COSTABILE, *Senatusconsultum de Ti. Claudii Idomenei*, in *MEP*, 11, 2008, 89 (*sub* linea 4).

⁶⁰ P. GRÖSCHLER, *Die Tabellae-Urkunden*, cit., 246-273 (*Die tabellae-Urkunden als Auszüge aus der Buchführung*), e 273-280 (*Einordnung der tabellae-Urkunden als Auszüge aus den rationes*).

l'intestazione *tabellae* seguita dal nome in genitivo del creditore o mutuante, e nella seconda linea, in una posizione centrale che è chiaramente copiata dall'originale, *Exp(ensos)*, riferito alla successiva sigla *HS*, con il nome del debitore o mutuuario in dativo e la formula *petit et numeratos accepit domo ex risiko o ex arca*.

Nella *testatio* il testo prosegue con *Acceptos* in posizione centrale e solitaria nel rigo e poi *ex arca (denarios)* con il riconoscimento del debitore, *interrogante creditore*, ovvero nella classica formula stipulatoria.

Exempli causa: Tabellae Auli Ageri nomen creditoris | Exp. | Numerio Negidio nomen debitoris HS tot | petit et numerata accepit domo ex arca. | Acp. | arcae HS tot.: ciò è un riscontro in favore del riconoscimento della forma diplomatica dell'originario *codex accepti et expensi*; ma in *Tab. Vindol.* 581d (fig. 9) e 586 (figg. 3-4), dove le liste delle *res* annotate sono sussunte sotto le rubriche *expensa* e *recepta*, si tratta di generi alimentari che, se anche avessero avuto, nella parte perduta del documento, l'equivalenza in denari o sesterzi, escludono già il *nomen arcarium*.

La natura di *codices accepti (o recepti) et expensi* di *Tab. Vindol.* 581d e 586 è tuttavia confermata dalla centralità nel rigo dei *tituli*, non ripetuti a ogni linea, sotto i quali vi sono gli elenchi degli alimenti e le relative date, mentre in *Tab. Vindol.* 193 l'abbreviazione *rec.* è posta e ripetuta *a latere* a sinistra dei generi a inizio di ogni rigo, il che non avrebbe senso nel *codex recepti et expensi*, dove la lista sarebbe stata scritta sotto un'unica intestazione centrale: vedremo invece, dopo l'esame del testo, a quale categoria documentale essa possa più probabilmente ascrivarsi.

3.2. Le *tabulae Vindolandenses* attestanti conti riferiti a fornitura o acquisto di cibo, abbigliamento e attrezzature domestiche, rivelano le abitudini alimentari e l'approvvigionamento di commestibili e tessili a Vindolanda, nonché le operazioni finanziarie che vi si svolgevano.

Inoltre, la lettura coordinata di epistole e documenti contabili ci ha fatto capire come le oscillazioni di mercato avessero un certo impatto sull'acquisto di beni: in questo senso è significativa una lettera indirizzata a uno schiavo di *Verecundus*, nella quale si richiede l'acquisto di generi alimentari in grande quantità, come cento o duecento uova, ma solo se in vendita a buon prezzo (*si ibi aequo emantur*)⁶¹ nel luogo dove il destinatario risiedeva (*ibi*), probabilmente non molto lontano dal forte, come si deduce dalla tipologia di derrate di cui si chiede l'acquisto, il che ci fa capire che a Vindolanda dovessero avere un costo più alto.

⁶¹ *Tab. Vindol.* 302: *oua centum aut |⁴ ducenta si ibi aequo emantur.*




Fig. 8. Tab. Vindol. 581 b. Frammenti di un probabile codex accepti et expensi

Se in una lettera di *Octavius*⁶² si coglie la forte esigenza di moneta liquida⁶³, che questi chiede in prestito al fratello *Candidus* per saldare parte di un debito per l'acquisto di 5000 *modii* di grano, nel mutuo elargito da *Felicio*, consistente in una esigua quantità di derrate, emerge che le transazioni potevano avere ad oggetto perfino misere razioni sufficienti per un pasto o appena di più.

L'operazione economica, che attesta una *mutui datio* di derrate⁶⁴, avrebbe imposto al mutuatario la restituzione di cose fungibili, come pare desumersi dalla citata *Tab. Vindol. 586* che, malgrado non espressamente riferita a un mutuo

⁶² *Tab. Vindol. 343*: *scripseram spicas me emisse* |⁵ *prope m(odios) quinque milia* |⁶ *prop*|⁷*ter quod (denarii) mibi* |⁸ *necessari sunt* |⁹ *nisi mittis mi aliquid* |¹⁰ *(denariorum)*. Si fa riferimento all'acquisto da parte di *Octavius* di 5000 *modii* di *spica* (cioè 8,62 litri di grano per 5000 = 43.100 litri di grano) quantitativo che rischia di perdere se non riceverà i 500 *denarii* richiesti in prestito. Cfr. K.G. EVERS, *The Vindolanda tablets and the ancient economy*, cit., 16.

⁶³ Ciò pare desumersi pure da *Tab. Vindol. 312*: linee 5-7: *ille sciat* |⁵ *e...* *scri[pt]isiss[is] e* |⁶ *d]e]beo tibi (denarios) X*. Cfr. A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 132.

⁶⁴ P. DU PLESSIS, 'Provincial law' in *Britannia*, cit., 22 s., osserva come l'uso del termine *mutuum* e il richiamo al *commodatum* in *Tab. Vindol. 180* dimostrino sia conoscenza del diritto romano nelle zone più remote dell'impero, sia la complessità dei negozi giuridici che vi avevano luogo e che non si limitavano affatto al solo baratto.




Fig. 8. Tab. Vindol. 581 d. Frammenti di un probabile codex accepti et expensi. La freccia indica la parola **expensa** posta a centro rigo seguita dalle date, dai nomi dei beneficiari o mutuatari e dall'indicazione delle res elargite.

forse per lo stato di mutilazione del testo, potrebbe tuttavia esserlo, se si tiene conto del fatto che le *res* riconsegnate al redattore consistevano proprio in cereali.

Per questa ragione risulta peculiare che in *Tab. Vindol.* 193 il redattore, per qualche ragione, riporti perfino il costo o valore delle derrate concesse dal centurione: l'indicazione del prezzo, per qualsiasi 'lista della spesa' o elenco relativo a beni da acquistare, si spiega agevolmente con la necessità di conteggiare l'esborso monetario, come dimostrano diversi *exempla* di *memoranda sumptuaria*⁶⁵, nei quali, accanto ai generi alimentari se ne indica il prezzo, la quantità da acquistare e talvolta perfino il luogo dell'acquisto e il nome del venditore⁶⁶.

⁶⁵ In *Tab. Vindol.* 596 sono indicati diversi generi di beni con il loro costo/valore economico riportato perfino in frazioni di *denarii*. Si veda <https://romaninscriptionsofbritain.org/inscriptions/TabVindol596>.

⁶⁶ Sia per il *memorandum sumptuarium* affrescato nella Villa di Salone, in cui si elencano generi alimentari, la loro quantità, il costo e pure il giorno e luogo dell'acquisto, sia per i *memoranda* pompeiani *CIL* IV 10674 e *CIL* IV 8566, cfr. F. COSTABILE, *La villa dei Mucii Scaeuolae sull'Aniene e l'invenzione della formula di Mucio Scevola nel processo civile romano: dibattito e progressi a tre anni dalla scoperta*, in *MEP*, 24, 2021, 395 s.

Se in *Tab. Vindol.* 190, contenente due conti forse separati, si riportano somme destinate a un evento religioso e a forniture di cibo nel periodo di giugno⁶⁷, e a linea 29 si integri *mut[uo]*⁶⁸, in altre liste ed elenchi si coglie qualche riferimento all'assegnazione e alla consegna di derrate o alla fornitura di beni per esigenze interne o esterne al *praetorium*⁶⁹, pur mancando allo stato, come ho già detto, espresso richiamo al mutuo.

Nella nostra *tabula*, l'indicazione del prezzo accanto alle *res* mutate, identificate nel genere e nel numero ovvero nella quantità, lascia intuire una ragione sottesa, alla quale dedicherò una specifica attenzione, ma solamente dopo aver inquadrato giuridicamente l'operazione economica attestata dalla lista.

4. La restituzione di un mutuo di cose fungibili e la solutio con facoltà alternativa in *Tab. Vindol.* 193.

È noto che accanto al mutuo di denaro, fattispecie ampiamente indagata sotto il profilo giuridico, sia coesistito quello di derrate, spesso oggetto di poca attenzione da parte dei giuristi perché ritenuto tipico di un'economia rurale – nella quale il ricorso alla moneta era assai sporadico – ma che invece, come risulta da numerose fonti, costituì un punto fermo nell'economia romana⁷⁰.

La dazione in prestito di denaro o di altri generi fungibili richiedeva l'effettiva consegna (*datio*) al mutuatario delle *res* convenute⁷¹.

Gai. *Inst.* III 90: *Re contrahitur obligatio uelut mutui datione; mutui autem datio proprie in his fere rebus contingit, quae res pondere, numero, mensura constant, qualis est pecunia numerata, uinum, oleum, frumentum, aes, argentum, aurum; quas res aut numerando aut metiendo aut pendendo in hoc damus, ut accipientium fiant et*

⁶⁷ A.K. BOWMAN, *Life and letters on the Roman frontier*, London, 1994, 68, ha ritenuto che la grande quantità di orzo possa essere segno o della presenza di animali o della sostituzione di quel cereale con il *frumentum*. Comunque, questa lista riflette una gamma molto ampia di pietanze rispetto alla dieta militare di base. K.G. EVERS, *The Vindolanda tablets and the ancient economy*, cit., 40 rapporta la *tabula* al rifornimento per qualche festività. Sempre a detta dell'A., invece, un eloquente richiamo ai *Saturnalia* si coglie in *Tab. Vindol.* 301, linee 3-6: *souxtum saturnalicium* |³ (*asses*) |*III aut sexs rogo frater* |⁴ *explices et radices ne mi* |⁵ *nus (denarii) s(emissem)*.

⁶⁸ *Tab. Vindol.* 190 linea 132: *axungiae (sextarios) x mut[(uo)]* |²⁹ *domino ad stipes*.

⁶⁹ *Tab. Vindol.* 192 riporta l'elenco di merci ricevute da un certo *Gavo*, probabilmente coinvolto nella fornitura di beni commestibili e tessili. Cfr. R. MAIRS, 'Interpreting' at *Vindolanda: Commercial and Linguistic Mediation in the Roman Army*, in *Britannia*, 43, 2012, 20. *Gavo* è citato pure in *Tab. Vindol.* 207 e in *Tab. Vindol.* 218. R.S.O. TOMLIN, *Roman London's first voices*, cit., 223 s., a proposito di WT 72 (*ratio Crispi*) evidenzia come l'uso di *ratio*, seguito da un nome individuale espresso al genitivo, si riscontra pure a Vindolanda, sia per *Florus (ratio Flori)* in *Tab. Vindol.* 601, sia per quello di *Gavo*, malgrado non si capisca se questi «...is collecting items from or distributing them to others».

⁷⁰ Vedi sopra, nt. 70.

⁷¹ Gai. *Inst.* III 90: *Mutuum appellatum est quia quod ita tibi a me datum est, ex meo tuum fit*.

quandoque nobis non eadem, sed aliae eiusdem naturae reddantur. Unde etiam mutuum appellatum est, quia quod ita tibi a me datum est, ex meo tuum fit.

Il prestito di cose fungibili⁷², di cui l'*accipiens* acquista la proprietà obbligandosi a restituirne, in una tempistica stabilita, il *tantundem eiusdem generis et qualitatis*, comportava che oggetto di quel trasferimento fossero cose che potessero misurarsi, numerarsi e pesarsi: fra queste, oltre alla *pecunia numerata*, Gaio annovera il vino, l'olio, il bronzo, l'argento e l'oro⁷³.

Questo elenco, che non assume connotati di tassatività, mira a circoscrivere l'adempimento che, com'è noto, implicava la restituzione delle *res* della medesima natura di quelle consegnate, equivalenti per peso, misura e quantità.

Al di là di ulteriori e numerose testimonianze che rimarcano quanto si evince da Gaio⁷⁴, in un frammento di Paolo si trova traccia e conferma del fatto che le cose oggetto di mutuo debbano essere individuate per peso, numero e misura.

D. 12,1,2 pr.-2 (Paul. 28 ad. Ed.): *Mutui datio consistit in his rebus, quae pondere, numero, mensura consistunt quoniam eorum datione possumus in creditum ire, quia in genere suo functionem recipiunt per solutionem, quam specie: nam in ceteris rebus, ideo in creditum ire non possumus, quia aliud pro alio invito creditori solui non potest. 1. Mutuum damus recepturi non eandem speciem, quam dedimus (alioquin commodatum erit, aut depositum), sed idem genus: nam si aliud genus, ueluti, ut pro tritico uinum recipiamus, non erit mutuum. 2. Appellata est autem mutui datio ab eo, quod de meo tuum fit: et ideo, si non fiat tuum, non nascitur obligatio.*

Il passo elencante la tipologia di *res* mutuabili indica l'esatta portata della restituzione che ricade sullo stesso genere, integrandosi, nel caso di riconsegna della stessa *res*, differenti fattispecie come quelle del comodato e del deposito.

Invece, per quanto più strettamente concerne la restituzione, non è ammessa soddisfazione con altri beni, salvo che non vi sia stato il consenso del creditore⁷⁵.

⁷² A. SACCOCCIO, *Per una protostoria delle ripetizioni*, in *MEP*, 24, 2021, 248.

⁷³ Vedi M.V. BRAMANTE, *Il formulario*, cit., 20; F. FASOLINO, *Profili giuridici del mutuo di derrate*, in *TSDP*, 12, 2019, 15.

⁷⁴ *Epitome Gai. II.9 (17).1: Re contrahitur quoties aliqua cuicumque mutuo dantur, quae in his rebus contingunt, quae pondere, numero, mensura continentur; hoc est, si pecunia numeretur, uel frumentum detur, uinum aut oleum, aut aes, aut ferrum, argentum uel aurum. Quae omnia numerando aut pensando aut metiendo ad hoc damus, ut eorum fiant, qui ea accipiunt, et ad nos statuto tempore non ipsae res, sed aliae eius naturae, quales datae sunt, atquae ipsius ponderis, numeri uel mensurae reddantur. Propter quod mutuum appellatum est, quasi a me tibi ita datum sit, ut ex meo tuum fieret»; I. III.14 pr.: Re contrahitur obligatio ueluti mutui datione. Mutui autem datio consistit in his rebus, quae pondere numero mensurae constant, ueluti uino oleo frumento pecunia numerata aere argento auro, quas res aut numerando aut metiendo aut pendendo in hoc damus, ut accipientium fiant et quandoque nobis non eadem res, sed aliae eiusdem naturae et qualitatis reddantur: unde etiam mutuum appellatum sit, qui ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat.*

⁷⁵ F. FASOLINO, *Profili giuridici del mutuo di derrate*, cit., 17.

Tornando però a Gaio, Francesco Fasolino sottolinea che, «nonostante il richiamo alla moneta quale oggetto primario del negozio in commento, il giurista testimonia espressamente come, ancora alla sua epoca, non sia affatto tramontato l'uso di concedere prestiti di derrate»⁷⁶, anzi, proprio quel riferimento a operazioni prodromiche all'individuazione delle *res* oggetto della *datio mutui* per peso, misura e quantità, lascia credere che si continuasse a ricorrere al prestito di consumo.

Inoltre, se il mutuo di derrate fosse appartenuto solamente alle prime arcaiche fasi della società romana, non si spiegherebbe né il sia pur limitato interesse delle fonti giuridiche che se ne occupano in età imperiale (soprattutto quando è necessario verificare l'esatta determinazione del *quantum* da restituire), né che se ne sia trovata traccia nel mutuo di Vindolanda, risalente, a quanto pare, a un intervallo cronologico che va dal 97 al 105 d.C.

Il documento, una sorta di 'appunto' in un registro dove il redattore-mutuatario scrive di un prestito di alimenti, doveva in qualche modo rispecchiare una pratica commerciale assai diffusa sul luogo: difatti, in un ambiente così ristretto di commilitoni, ricorrere al prestito di vivande, nel nostro caso di esigua quantità, rivolgendosi al proprio centurione, sia che ciò avvenga a titolo privato o invece fosse previsto nel regolamento legionario come 'prestito di soccorso', rende evidente la modesta consistenza delle operazioni economiche che vi si svolgevano⁷⁷.

In quel contesto non era quindi così difficile che un soldato, forse momentaneamente sprovvisto di denaro liquido, per sopperire a un bisogno immediato di sopravvivenza avesse acceso un mutuo, a quanto sembra senza interessi, per mezzo sestario di *condimenta* e *halica* e per otto uova, sufficienti a soddisfare le esigenze immediate di un pasto o qualcosa di più.

Tuttavia, il peculiare rilievo del documento risiede soprattutto nella singolare indicazione del prezzo accanto alle derrate offerte in mutuo, precisazione che può lasciare intuire qualche elemento utile sulle modalità di restituzione.

Va premesso che la possibilità, prospettata in dottrina⁷⁸, che l'indicazione del valore monetario delle cibarie prestate sia dovuta alla eventuale restituzione di altri generi da stimare in base al costo indicato, perché ciò costituirebbe una sorta di baratto o permuta, è espressamente esclusa, nel documento stesso, dal ricor-

⁷⁶ F. FASOLINO, *Profili giuridici del mutuo di derrate*, cit., 15 s.

⁷⁷ Mentre nell'archivio dei *Sulpicii*, sia per il caso di *Lucius Marius Iucundus* che per quello di *Caius Nouius Eunus*, il pegno consiste in derrate e *triticum Alexandrinum*, concessi in garanzia al creditore a fronte di una somma presa in prestito. Cfr. L. BOVE, *Documenti di operazioni finanziarie dall'archivio dei Sulpicii. Tabulae Pompeianae di Murecine*, Napoli, 1984, 15-69; G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, cit., 136-144, 181-183; D. JONES, *The bankers of Puteoli. Finance, Trade and Industry in the Roman world*, Great Britain, 2006, 92-102; J.G. WOLF, *Neve Rechtsurkunden aus Pompeji. Tabulae Pompeianae Novae*, Darmstadt, 2010, 75-80.

⁷⁸ Vedi sotto, nt. 98.

so alla parola *mutuo – Felicioni (centurioni) mutuo* – che sarebbe assolutamente arbitrario ritenere atecnico.

Se, come ho già detto, nel mutuo, una volta ricevuta in proprietà una determinata quantità di cose o di denaro, in virtù dell'obbligo contrattuale di restituzione il debitore è tenuto ad assolvere in modo esatto, il già citato frammento paolino dimostra che, col consenso del creditore, il debitore può adempiere con una cosa al posto di un'altra

Difatti, come ben evidenzia Antonio Saccoccio, in un contesto riferito alla *datio in solutum*, se dalla lettura dell'*excerptum* di Paolo può sembrare che il giurista neghi l'adempimento per equivalente, in verità proprio da quel passo emerge invece che con il consenso del creditore esso sia autorizzato⁷⁹.

Com'è noto, l'istituto della *datio in solutum*⁸⁰, che si applica pure ai debiti naturali, richiede la coesistenza di alcuni requisiti: 1) che il debitore dia qualcosa o compia una prestazione *in solutum*; 2) che si tratti di una cosa o di una prestazione diversa rispetto a quella originariamente pattuita; 3) che, ovviamente, il creditore acconsenta a ricevere, con efficacia solutoria, la prestazione eseguita dal debitore.

Malgrado gli orientamenti in dottrina non siano stati sempre univoci sul punto, la *datio in solutum* poteva anche consistere nella dazione di denaro al posto di una *res*, come pare desumersi, sempre a detta del Saccoccio, dalla lettura di D. 12,6,26,6 (Ulp. 26 *ad Ed.*)⁸¹, riferito alla dazione di una somma di denaro anziché di una parte del fondo originariamente prevista: a causa di un errore, il prezzo corrisposto in luogo dell'adempimento viene fissato sulla stima dell'intero fondo e non della parte dovuta, ma Ulpiano, condividendo il parere di Marcello, approva la ripetizione della parte di prezzo eccedente.

⁷⁹ A. SACCOCCIO, *La c.d. datio in solutum necessaria nel sistema giuridico romanistico*, in *Roma e America diritto romano comune*, 14, 2002, 19; ID., *Aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare*, Milano, 2008, 34 s.

⁸⁰ V. ARANGIO RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano, 1928, 65 ss., esamina una particolare operazione economica attestata da documenti papiracei, consistente nella dichiarazione da parte di taluno di aver ricevuto da un altro una somma imprecisata a titolo di prezzo per l'acquisto di una determinata quantità di derrate, da consegnarsi, in una o più riprese, di solito dopo il prossimo raccolto, e che nel caso di mancata o parziale consegna, obblighi a pagare il doppio del valore del *reliquum*: Arangio-Ruiz ritiene che allora non si verifichi una *datio in solutum*. Tale ultima forma di adempimento, sempre a detta dell'Arangio-Ruiz, si fonda sulla consegna a brevissima scadenza di una cosa che sostituisca ciò che era oggetto di obbligazione, perciò la sua funzione verrebbe meno se a una prestazione in denaro dovesse «sostituirsi l'obbligo di dare in avvenire una cosa che nelle ipotesi non esisterebbe addirittura al momento del patto»; inoltre laddove si verifichi una dazione *in solutum*, come i papiri stessi dimostrano, le parti non mancano di rilevare la sostituzione dell'obbligazione originaria. Per queste ragioni la fattispecie descritta in partenza non sarebbe altro che una vendita di derrate a prezzo anticipato.

⁸¹ Cfr. D. 12,6,26,6 (Ulp. 26 *ad Ed.*): *Idem Marcellus adicit, si, cum fundi pars mihi deberetur, quasi totus deberetur aestimatione facta, solutio pecuniae solidi pretii fundi facta sit, repeti posse non totum pretium, sed partis indebitae pretium.*

Nell'*excerptum*, benché non se ne parli espressamente, il richiamo alla *datio in solutum* si coglie nel paragrafo che precede il passo (§4), nel quale la dazione di un fondo *pro pecunia* lascia intuire l'evidente correlazione a quella fattispecie⁸²; inoltre, sempre in questo contesto, ma andando oltre, una decisione di Settimio Severo⁸³, con cui fu proibita la possibilità di estinguere con denaro contante una obbligazione che aveva ad oggetto frumento, posta verosimilmente a tutela dei creditori dall'inflazione, fornisce prova e conferma della prassi di *dare in solutum pecuniam pro re*⁸⁴.

In sostanza, dalla lettura coordinata delle fonti appena citate appare assai evidente che nelle ipotesi di adempimento per equivalente, cui il creditore acconsente, il debitore possa realizzare una prestazione in un *dare* o in un *facere* diverso da quello precedentemente previsto e consistente perfino in *pecunia pro re*.

Tornando al documento contabile da cui sono partita, esso attesta la registrazione di una operazione, sotto la data del 21 maggio, da cui si evince che il centurione *Felicio* diede in mutuo al redattore della lista *condimenta, halica e oua*, di cui si indica il peso e il numero e, significativamente, pure il valore economico/costo⁸⁵; inoltre nella tavoletta, dopo la parola *mutuo*, a linea 6 pare leggersi la data 20 giugno (*XII K. Iulias*), al di sotto della quale il redattore avrà riportato ulteriori operazioni economiche iniziate un mese dopo le precedenti.

Il mutuo erogato da *Felicio*, che risulta solamente da un registro / lista del debitore e non da un *chirographum*, nel quale, com'è noto, quegli dichiarava in prima persona di aver ricevuto una somma di denaro (*scripsi me accepisse et debere*)⁸⁶ con l'impegno assunto di restituirla, talvolta entro una certa data assie-

⁸² D. 12,6,26,4 (*Ulp. 26 ad ed.*) *Si centum debens, quasi ducenta deberem, fundum ducentorum solui, competere repetitionem Marcellus libro uicensimo digestorum scribit et centum manere stipulationem: licet enim placuit rem pro pecunia solutam parere liberationem, tamen si ex falsa debiti quantitate maioris pretii res soluta est, non fit confusio partis rei cum pecunia (nemo enim invitus compellitur ad communionem), sed et condictio integrae rei manet et obligatio incorrupta: ager autem retinebitur, donec debita pecunia solvatur.*

⁸³ Il provvedimento che risale al 198 d.C., ci è giunto grazie alla sua trascrizione in un papiro (*P. Col. 123, r. 40*): cfr. A. SACCOCCIO, *Aliud pro alio*, cit., 16 s., cui rimando per bibliografia.

⁸⁴ A. SACCOCCIO, *Aliud pro alio*, cit., 107 s.

⁸⁵ K.G. EVERS, *The Vindolanda tablets and the ancient economy*, cit., 58, ½ sestario di condimenti = 0,03 *modius*, al prezzo di ½ denario = 0,5 *denarius*; ½ sestario di semolino = 0,03 *modius*, al prezzo di ¼ denario = 0,25 *denarius* = 3 assi; 8 uova al prezzo di ¼ denario = 0,25 *denarius*.

⁸⁶ M. AMELOTI – L. MIGLIARDI – ZINGALE, Συγγραφή, Χειρόγραφον – testatio, chirographum. *Osservazioni in tema di tipologie documentali*, in *Symposion VII 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen rechtsgeschichte*, Köln-Wien, 1990, 302-303; G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, cit., 133; ID., *Il credito negli archivi campani: il caso di Puteoli ed Herculaneum*, in *Credito e Moneta nel mondo Romano. Atti degli incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 12-14 ottobre 2000)*, a cura di E. LO CASCIO, Bari, 2003, 80 s.; M.V. BRAMANTE, *Il formulario dei contratti di mutuo nei documenti della prassi*, in *Fides, Humanitas, Ius. Studi in onore di Luigi La Bruna*, a cura di C. CASCIONE e C. MASI DORIA, Napoli, 2007, 479; A.M. GIOMARO, *Mutuo, inadempimento e onere della prova nel diritto commerciale romano*, Fano, 2012, 65 ss.; R. LAURENDI,

me agli interessi⁸⁷, fornisce qualche indicazione utile sulle merci date in prestito, sul mutuante, e forse, vista l'indicazione dell'operazione economica sotto la data del 21 maggio (*XII K. Iunias*), sulla data effettiva della *datio*.

Il documento, quindi, ci rende certi del fatto che la *datio* ebbe a oggetto derrate che, stando al regime giuridico del mutuo, il debitore e redattore della lista avrebbe dovuto restituire nella stessa quantità o nello stesso numero: resta tuttavia da chiederci se possa darsi una qualche soluzione interpretativa, in mancanza di ulteriori indizi, al peculiare accostamento accanto ai beni fungibili di un valore monetario, non qualificato come usura e difficilmente immaginabile come tale perché gli importi sembrano congrui come prezzo ma sarebbero certo eccessivi quali interessi.

Si può credere se mai che quella specificazione sia servita per la determinazione delle *usurae*, ammontanti ordinariamente al 12% annuo, e nel caso calcolate su tale percentuale a seconda del tempo trascorso per la *solutio debiti*, anche se per i prestiti in natura gli interessi potevano raggiungere tassi più elevati, come risulta pure da diversi provvedimenti d'età tardoclassica⁸⁸, malgrado l'Evers abbia ritenuto che il prestito di *Felicio* si inquadri fra i c.d. '*reciprocal loans*', ovvero

Mutuuum con pactum adiectum, cit., 86: «*se o me accepisse et debere* è la classica clausola della *pecunia debita* in tutte le sue forme negoziali»; A. BERNINI, *Un riconoscimento di debito a Colonia Aelia Capitolina*, in *ZPE*, 206, 2018, 183-193; F. COSTABILE, '*Autocertificazione*' per epistulam da Londinium di solutio del garante di una cautio damni (66-80 d.c.), in *TSDP*, 11, 2018, 11; ID., *Prestiti a interesse e 'mutuo fittizio con vendita fiduciaria' nell'Egitto romano*, cit., 260.

⁸⁷ Per qualche esempio di menzione degli interessi nei documenti della prassi negoziale cfr. *T. Lond.* 9, dove nel *pactum adiectum* si attesta la restituzione pattizia del capitale e delle *usurae*, le quali sono significativamente indicate nell'espressione: «*abhinc cum usuris ex die presentj sine ulla replicatione*» cfr. R. LAURENDI, *Mutuuum con pactum adiectum*, cit., 95; del pari in *P. Mich.* VII 438: [*Fateor me*] *ac[c]epi[sse et de]bere (denarios) arg(enteos) septuag[inta nouem]* |⁵ *quos tib[i re]ddam stipendio ac[c]ept[o] cum u[ur]is*: cfr. F. COSTABILE, *Prestiti a interesse*, cit., 236 e 261.

⁸⁸ Per l'analisi di disposizioni che prevedevano la possibilità di superare il limite del 12% annuo per i prestiti di derrate e per l'imposizione di limiti agli interessi cfr.: G. CERVENCA, *Sul divieto delle c.d. 'usurae supra duplum'* in *Index*, 2, 1971, 291; L. SOLIDORO, «*Ultra sortis summam usurae non exiguntur*», in *Labeo*, 20, 1982, 164 ss. (e 174 in part.); EAD., *Interessi convenzionali in età imperiale*, in *Index*, 25, 1997, 556 ss. (e 568 n. 63); F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, Salerno, 2006, 40 ss., 153 ss.; ID., *Profili giuridici del mutuo di derrate*, cit., 18 ss.; M.V. BRAMANTE, *Il formulario dei contratti di mutuo nei documenti della prassi*, in *Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di L. Labruna*, I, Napoli, 2007, 32; S. TAFARO, *La limitazione dei debiti*, in *Diritto@Storia*, 6, 2007, www.diritto@storia.it; I. PONTORIERO, *Il prestito marittimo in diritto romano*, Bologna, 2011, 101 s. e 159 ss.; A. CHERCHI, *Ricerche sulle «usurae» convenzionali nel diritto romano classico*, Napoli, 2012, 97 ss.; C. LÓPEZ-RENDO, *Intereses de préstamos de dinero. Limitaciones legales y efectos civiles de su abusividad en el derecho romano*, in *Revista Internacional de Derecho Romano*, 11, 2018 (20), 426-474; M.P. PÉREZ ÁLVAREZ, *Mutuuum - fenus en el s. II a.C. Referencias plautinas a algunas leyes romanas*, in R. LÓPEZ GREGORIS (ed.), *Drama y dramaturgia en le escena romana*, Zaragoza 2019, 201-209. Per il diritto tardoromano o 'bizantino' cfr. G. LUCHETTI, *Il prestito di denaro a interesse in età giustiniana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente, Special Issue*, 2016, in part., 6 s.

quelli in cui «money or foodstuffs loaned at no interest to individuals who repaid in kind over time»⁸⁹.

Difatti, se a detta dell'editore, la mancanza di un'espressa menzione degli interessi spinge a credere che il mutuo sia stato concluso in un contesto «of reciprocity and market exchange»⁹⁰, nel quale l'indicazione di un prezzo, per l'ipotesi di *res* oggetto di baratto⁹¹, poteva esser utile per determinarne l'esatta corrispondenza economica, l'Evers non pare soffermarsi sulla peculiare indicazione del costo nel caso in cui manchi una dazione reciproca.

Pur non potendosi aprioristicamente escludere in senso assoluto un richiamo alle *usurae*, che Bowman e Thomas hanno intravisto in *Tab. Vindol.* 206⁹², documento che parrebbe attestare la restituzione degli interessi di un prestito, l'indicazione del prezzo (o valore economico dei beni) accanto alla quantità di generi alimentati in *Tab. Vindol.* 193, induce a prospettare ulteriori osservazioni, legate alla restituzione dei generi mutuati.

Invero il mutuatario avrebbe potuto perfino prendere in prestito gli alimenti in attesa di ricevere denaro (o stipendio) per acquistarli⁹³.

Bisogna anzi prendere in seria considerazione la possibilità che le *usurae* non siano indicate né ci fossero sol perché il centurione prestava alimenti ai suoi soldati nell'ambito delle sue funzioni amministrative e gerarchiche, in base a un regolamento legionario che prevedeva questo genere di facilitazione in caso di momentanea necessità.

Tenendo sempre a mente la modesta consistenza delle operazioni economiche che le *tabulae* attestano, si può credere che il tentativo di offrire *pecunia*, anziché la prestazione in natura, fu accolto dal creditore in fase di esecuzione (*datio in solutum*), oppure, come mi sembra più probabile dato il contesto sociale delle transazioni, che le parti convennero preventivamente e, dunque, non in fase di

⁸⁹ K.G. EVERS, *The Vindolanda tablets and the ancient economy*, cit., 40 s.

⁹⁰ K.G. EVERS, *ibidem*, 35 scrive: «As regard the subject of prices, reciprocal equivalencies 'determine the amount that is "adequate" in relation to the symmetrically placed party. In short, the use of money and the existence of a socially embedded economy are in no way mutually exclusive».

⁹¹ E. LO CASCIO, (a cura di), *Credito e moneta nel mondo romano*, in *Atti degli incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 12-14 ottobre 2000)*, Bari, 2003, 12, mette in evidenza come nell'impero si sia fatto uso della moneta come unità di conto, per esempio nelle transazioni che avvenivano scambiando merci contro merci. Per il numerario cfr. M. FERRARA, *Nota tecnica sul concetto neoclassico di 'numerario'*, in *MEP*, 21, 2018, 67-68; R. LAURENDI, *Aspetti giuridici dell'approvvigionamento cerealicolo di alcune poleis in Grecia, Sicilia e Magna Grecia*, in *Studi Urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche*, 87, 2020, 55. Per transazioni di cose fungibili e operazioni commerciali aventi a oggetto derrate cfr. F. FASOLINO, *Crediti in natura, operazioni finanziarie garantite da derrate e attività bancaria nel mondo romano tra I e VI sec.*, in *TSDP*, 11, 2018, 1-25.

⁹² A.K. BOWMAN – J.D. THOMAS, *The Vindolanda Writing Tablets II*, cit., 177.

⁹³ Y. LE BOHEC, *The imperial Roman army*, London 1989, 212 s., scrive che un centurione, fra Domiziano e Settimio Severo, percepiva annualmente 5000 *denarii* di stipendio.

pagamento, la possibilità che il prestito fosse estinto con facoltà alternativa⁹⁴, cioè con la corresponsione delle derrate o con denaro.

D'altronde l'esiguità della dazione, peraltro registrata con estrema sinteticità in un documento contabile, suggerisce che gran parte delle transazioni si sia svolta fra militari della stessa unità, i quali, condividendo cibo e risorse, interagivano in un contesto socialmente e culturalmente 'simmetrico'⁹⁵, nel quale le parti erano libere di concludere operazioni economiche scegliendone modalità di restituzione e tempistiche, sulla scorta delle diverse esigenze di vita quotidiana.

Il ruolo di mutuante del centurione *Felicio*, attestato anche in altri documenti del medesimo forte di Vindolanda, fa sospettare che egli probabilmente non agisse in proprio a scopo di lucro, ma in quanto 'graduato' della legione, secondo un sistema di facilitazioni alimentari di sussistenza date in prestito in caso di ritardi nel versamento della paga dei legionari⁹⁶, con facoltà alternativa di adempimento dell'obbligazione.

Nonostante la laconicità del documento attestante l'operazione di prestito non fornisca ulteriori informazioni, che le parti ben conoscevano perché consuetudinarie, è a mio avviso significativa l'emersione, al confine barbarico dell'impero, di un quadro di modestia economica, se non di povertà delle transazioni, probabilmente determinate dalla ridotta liquidità di contante.

La mancanza di documenti scritti a scopo probatorio, come *chirographa*, *testationes* etc., che si ritrovano abitualmente in centri di ben altra dimensione e

⁹⁴ Scrive A. SACCOCCIO, *Aliud pro alio*, cit., 54: «non c'è *datio in solutum* nemmeno se ci troviamo in presenza della c.d. obbligazione facoltativa (*obligatio cum facultate alternatiua*), in cui pur non ricorrendo un'obbligazione alternativa, la diversa prestazione sia stata originariamente prevista dalle parti e concordata». Cfr. M. ALLARA, *La prestazione in luogo di adempimento*, Palermo, 1927, 113 ss.

⁹⁵ Sul concetto di simmetria nel campo economico cfr. K. POLANY, 'The economy as Institutional Process', in K. Polany, C. Arensberg and H.W. Pearson (eds), in *Trade and market in Early Empires*, Chicago, 1971, 248 s.; K.G. EVERS, *The Vindolanda tablets and the ancient economy*, cit., 34 ss.

⁹⁶ Di fatto non era esattamente «prevedibile un termine per la riscossione della paga, i cui versamenti quadrimestrali, di norma nelle tre scadenze d'inizio gennaio, maggio e settembre, potevano subire oscillazioni – per lo più solo di qualche giorno ma anche di periodi più lunghi – dovute a ritardi nell'arrivo del denaro alla legione o alle più svariate ragioni contingenti»: così F. COSTABILE, *Prestiti a interesse*, cit., 237. Cfr. A. PASSERINI, *Gli aumenti del soldo militare da Commodo a Massimino*, in *Athenaeum*, 24, 1946, 145 ss.; R. MARICHAL, *La solde des armées romaines d'Auguste à Septime-Sévère d'après le P.Gen. Lat. 1 et le P. Berlin 6.866*, in *Mélanges I. Lévy*, Bruxelles, 1955, 399-421; E. GABBA, *Aspetti economici e monetari del soldo militare dal II sec. a.C. al II sec. d.C.*, in *Les «dévaluations» à Rome. Epoque républicaine et impériale*, Roma, 1978, 217-225; R. ALSTON, *Roman military pay from Caesar to Diocletian*, in *JRS*, 84, 1994, 118; Y. LE BOHEC, *L'esercito romano da Augusto alla fine del III secolo*, Roma, 2008, 283; P. SPEIDEL, *Roman Army pay scales*, in ID., *Heer und Herrschaft in römischen Reich der hohen Kaiserzeit*, Stuttgart, 2009, 349 (fonti a nt. 1); ID., *Roman Army pay scales revisited: Responses and answers*, in *De l'or pour les braves! Soldes, armées et circulation monétaire dans le monde romain*, Bordeaux, 2014, 55-57; A. CAMPANA, *Lo stipendio dei soldati nell'impero romano*, in *Monete Antiche* 79, 2015, 25-28 (fonti a nt. 3).

importanza economica, come Alessandria, Pozzuoli o anche i centri minerari della Dacia, dimostra che nel microcosmo del forte di Vindolanda non era affatto avvertita la necessità di redigere per iscritto *testationes* dei negozi tipicamente orali del diritto romano, essendo la *bona fides* fondamento condiviso di quella società di commilitoni.

Solo le *rationes*, registri contabili con valore di *pro memoria*, tenuti tanto dai creditori quanto dai debitori, o i più formali *codices accepti et expensi*, ci fanno dunque conoscere il pullulare di tante piccole transazioni.

Tab. Vind. 193 sembra dunque essere un *codex rationum* del debitore: tale strumento non aveva il valore giuridico di un *codex accepti⁹⁷ et expensi*, dal quale, malgrado l'unilateralità della scrittura del creditore, sorgeva di per sé, almeno teoricamente, l'obbligo del debitore di adempiere, ma il semplice *codex rationum* era sufficiente a soddisfare le esigenze di accertare il credito e il debito fra l'amministrazione legionaria e i soldati in una società militare coesa, solidale, e gerarchicamente ordinata.

⁹⁷ Ovvero *recepti*, com'è scritto a Vindolanda.